

Codice DB1422

D.D. 30 luglio 2014, n. 2218

**Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Proroga quinquennale della durata del progetto di gestione del bacino della Diga di CAMPLICCIOLI in comune di Antrona Schieranco (VB), di proprietà della ENEL Produzione S.p.A., ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R.**

Premesso che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

Visto l'obbligo dei gestori, ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 giugno 2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi per permettere un adeguamento anche dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

Premesso che l'art.114, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 rende salvi i criteri già predisposti con il D.M. del 30 giugno 2004.

Premesso che l'ENEL ha presentato con nota Ns. prot. N. 5069/14.14 del 23/01/2008, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 152/99 e del Decreto Ministeriale 30/06/2004 il progetto di gestione dell'invaso per l'esame della Regione di cui all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R. e successivamente:

- con nota del 20/01/2011 (Ns. prot. N. 6648/DB14.02 del 31/01/2011) ha trasmesso gli elaborati integrativi (caratterizzazione della fauna ittica) richiesti dalla Conferenza dei Servizi;
- con nota del 20/01/2011 (Ns. prot. N. 13166/DB14.02 del 21/02/2011) copia del progetto di gestione adeguato alle prescrizioni.

Considerato che con la determinazione dirigenziale n.1049/DB14.02 del 14/05/2008 il progetto di gestione della diga è stato approvato definendo una durata dello stesso di cinque anni.

Premesso che il comma 7 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni la validità del progetto di gestione approvato.

Considerate:

- l'approvazione dei metodi di valutazione della qualità delle acque e dell'ambiente fluviale di cui al DM 260/2010;
- l'adozione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, avvenuta il 24 febbraio 2010, con la quale sono stati individuati gli obiettivi di qualità delle acque, in accordo alle disposizioni della norma nazionale, attuativa della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

Considerato il periodo di sperimentazione e monitoraggio del bacino in esame e dei corsi d'acqua interessati a valle nonché analisi ambientali del 2011 per la predisposizione della Proposta DMV.

Premesso che la Società ENEL Produzione S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 10642/DB1422 del 26/02/2014, secondo i preventivi accordi intercorsi, apposita relazione riassuntiva circa i risultati delle operazioni e monitoraggi condotti nei cinque anni di validità del

progetto, per una valutazione della Regione circa la possibilità di prolungare il periodo di validità del progetto.

Ritenendo positiva la gestione operata e non necessario un sostanziale aggiornamento del progetto di gestione approvato nel 2008.

#### IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.2008, n.23.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti.

Viste le risultanze della Conferenza interna dei servizi del 05/05/2014.

#### *determina*

Si prolunga di cinque anni la durata della validità stabilita con determinazione dirigenziale n. 1049/DB14.02 del 14/05/2008, del progetto di gestione relativo al bacino della diga di CAMPLICCIOLI in comune di Antrona Schieranco (VB), che la società ENEL Produzione S.p.A. ha presentato, aggiornato secondo le prescrizioni stabilite in sede di approvazione, con nota Ns. prot. N. 13166/DB14.02 del 21/02/2011, indicando le seguenti ulteriori prescrizioni:

- in caso di operazioni significative (quelle soggette a programma di sintesi), sia rilevata la componente macrobentonica con la metodologia STAR-ICMi, con modalità di indagine che potranno essere concordate dal proponente con ARPA Piemonte, Dip. VCO, abbandonando definitivamente l'IBE;
- Nel caso venissero programmate operazioni di svaso, si ritiene utile che il gestore concordi preliminarmente, con l'Arpa Piemonte - VCO, le modalità di monitoraggio ambientale (tempi e ubicazione delle stazioni);
- Le comunicazioni ad Arpa Piemonte – VCO delle eventuali manovre di esercizio degli scarichi, per operazioni attuate in concomitanza di eventi idrologici naturali di piena, vengano fatte entro i 5 giorni successivi l'effettuazione delle stesse, per una migliore organizzazione delle attività istituzionali di monitoraggio ambientale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Salvatore Martino Femia